N.R.G. 3404/2025

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE

il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Marco Gattuso	Presidente Relatore
dott. Maria Cristina Borgo	Giudice
dott. Rada Vincenza Scifo	Giudice

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3404/2025, promossa da:

[redacted] (Codice CUI: [redacted]), con l'avv. CHIARELLI FILOMENA

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA – **QUESTURA DI BOLOGNA – UFFICIO IMMIGRAZIONE**

RESISTENTE/I

SENTENZA

ai sensi degli artt. 281, *undecies, terdecies* c.p.c., 19 *ter* D.lvo 150/2011

1.

Con ricorso depositato il 14 marzo 25 il ricorrente, cittadino del Kosovo nato nel 1966, ha impugnato il provvedimento del Questore di Bologna emesso il 31 dicembre 2024 e notificato il 12 febbraio 2025, con il quale è stata rigettata la richiesta di rilascio della «Carta di soggiorno per motivi familiari di cittadino italiano ex art. 23 comma 1 bis D.L. 30/07», in quanto soggetto ritenuto pericoloso per l'ordine pubblico per una serie di condanne contro la persona e la famiglia.

Il ricorrente ha quindi chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento del Questore, un «*permesso di soggiorno per motivi di famiglia in qualità di coniuge e padre di cittadini italiani ai sensi dell'art. 23 co. 1 bis D.lgs. 30/2007 ovvero ai sensi dell'art. 19 co. 2 lett. c) D.lgs. 286/1998 e, in estremo subordine, un permesso di soggiorno ex art. art. 19 co. 1.1 D.lgs. 296/1998, ovvero un permesso per cure mediche*».

Il Ministero dell'Interno si è costituito con comparsa di risposta nella quale ha chiesto la reiezione del ricorso.

All'udienza del 6 maggio 2025 è stato sentito il ricorrente che in lingua italiana ha dichiarato: «*vivo da mio cugino a [redacted] mentre mia moglie e mia figlia [redacted] con il suo compagno e mio figlio vivono a Bologna; lavoro ancora con il contratto a tempo indeterminato, guadagno circa 1200-1300 euro al mese e ogni mese dò a [redacted] circa 700 euro per il loro mantenimento; [redacted] è in stato*

Firmato Da: GATTUSO MARCO Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 74720e3149418249

di gravidanza; mia moglie è cittadina italiana , così come due mie figlie: [redacted] *e un'altra figlia che è sposata; ho poi una figlia maggiore che è stata sposata con un italiano, ha una figlia italiana, e non ha ancora la cittadinanza italiana; in novembre ho seguito un programma terapeutico per la mia alcoldipendenza presso una struttura dove sono stato internato per un mese, sino alla dimissione, adesso assumo farmaci, tre volte al giorno, e faccio controlli tossicologici settimanali; sto rispettando sempre il divieto di avvicinamento a mia moglie;* ». Il difensore ha altresì rappresentato che la prossima udienza nel processo penale è fissata al 10 giugno 2025 e la causa è stata quindi posta in riserva.

Con ordinanza del 9 maggio 2025 è stata sospesa con provvedimento ex art. 700 c.p.c. emesso in corso di causa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato emesso dalla Questura di Bologna il 31 dicembre 2024, ritenendo integrati i presupposti del *fumus* e del *periculum*. Infatti, in attesa della definizione del merito, si è reso necessario verificare se la persona – nonostante i reati commessi – attraverso l'attività lavorativa ed i programmi riabilitativi definiti con gli enti competenti stesse affrontando le problematiche che sottendono ai delitti commessi.

Con istanza del 30 settembre 2025 il difensore ha rilevato che i dati anagrafici del ricorrente sono stati riportati dallo stesso erroneamente nel fascicolo processuale: egli si chiama [redacted] non già [redacted] e pertanto ha chiesto la correzione dell'errore materiale.

All'udienza del 1° ottobre 2025 sono stati sentiti i testimoni (la moglie e alcuni dei figli del ricorrente), senza l'ausilio dell'interprete.

La prima testimone, [redacted], ha dichiarato:

«*ADR sono la moglie del ricorrente;*

ADR non vedo più mio marito, ma i miei figli mi dicono che sta cambiando e che sta seguendo la terapia,

ADR manda i soldi per i figli e paga la casa;

ADR io sono disabile e senza questo aiuto non riuscirei;

ADR lui mi dà 800-900 euro al mese; me li fa avere in contanti tramite mia figlia Laura;

ADR i figli lo vanno a trovare a casa dove abita coi cugini»

La seconda testimone, [redacted], ha dichiarato:

«*ADR sono la figlia più piccola del ricorrente,*

ADR vedo mio padre un paio di volte a settimana, mi dà dei soldi, fra 600 e 100o euro al mese, anche perché ho un bambino di due mesi,

ADR io vivo prevalentemente con mia mamma, a volte col mio compagno;

ADR i rapporti co mi padre sono buoni,

ADR ha buoni rapporti più o meno anche con gli altri figli».

La terza testimone, [redacted], ha dichiarato:

«ADR *vedo mio padre con una certa frequenza, io abito qui in centro a Bologna e lui viene a vedere mia figlia* [redacted] *che ha dieci anni, e che lo vede più come un papà che come un nonno;*

ADR *so che mio padre aiuta mia mamma, dà credo 600-700 euro al mese dipenda da quante ore lavora;*

ADR *io sono la figlia maggiore, e lo vedo completamente cambiato da quando ha fatto il ricovero, dà una mano a tutti, è un'altra persona*»

La quarta testimone, [redacted], ha dichiarato:

«*ADR sono figlia del ricorrente, abito a Lecce e sono venuta appositamente stamattina a Bologna;*

ADR vedo mio padre quando vengo a Bologna, anche perché vado a stare da mio zio, dove vive lui;

Firmato Da: GATTUSO MARCO Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 74720e3149418249

ADR non vengo spesso perché ho due figlie;

ADR *mio padre è tornato il bravo papà di una volta; è sempre stato bravo ma con l'alcolismo c'erano stati problemi ma non con me, con me non ha mai avuto problemi, ma adesso è tornato il bravo papà di una volta».*

Il quinto testimone, [redacted] ha dichiarato:

«ADR *sono figlio del ricorrente;*

ADR *non vedo mio padre perché ha un divieto di avvicinamento; io ero in casa con mia madre e quindi lui non può avvicinarsi, può vedere invece le mie sorelle,*

ADR *lui manda i soldi tramite le mie sorelle; manda fra 600-1000 euro al mese, dipende da quante ore lavora, da questo punto di vista non ci ha fatto mai mancare nulla;*

ci tengo ad aggiungere che mi padre è cambiato moltissimo, sono felicissimo di questo»

La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.

2.

Sulla base degli atti e dell'istruttoria svolta, la domanda avanzata in via principale dal ricorrente non merita accoglimento.

2.1.

Preliminarmente va osservato che il ricorrente ha contratto matrimonio nel 1987 in Kossovo (cfr. certificato di matrimonio) con la signora [redacted] nata in Kossovo il 18 giugno 1967, cittadina italiana (naturalizzata nel 2017).

Dalla lettura del ricorso e dai riscontri documentali risulta che dopo aver trascorso brevi periodi in Kosovo e alcuni anni in Germania, la coppia, unitamente ai primi figli, ha deciso di stabilirsi definitivamente in Italia, proseguendo il progetto di vita comune intrapreso. Dall'unione dei coniugi [redacted] sono nati cinque figli, tutti ora maggiorenni e regolarmente soggiornanti sul territorio italiano. In particolare, due figlie, [redacted], sono nate a Bologna rispettivamente 1995 e nel 1999. I figli del Signor [redacted] hanno a loro volta costituito nuclei familiari, contribuendo all'ampliamento del nucleo originario con otto nipoti, tutti minorenni. Attualmente, oltre alla coniuge, due figli e diversi nipoti del signor Bardosana risultano essere cittadini italiani. Tali dati non sono mai stati contestati dalla parte resistente regolarmente costituita.

L'istruttoria documentale e orale ha dato conto dei rapporti famigliari, dei problemi di salute della moglie, la quale è affetta dalla malattia di Crohn e, successivamente, da leucemia mieloide cronica, come da documentazione in atti, e del ricorrente, il quale è dedito all'abuso di sostanze alcoliche, con le gravissime ricadute nelle relazioni tra il ricorrente e la moglie e tra il ricorrente e i figli, sfociati in episodi particolarmente violenti.

3.

Nonostante la sussistenza di legami familiari che legittimerebbe la concessione del titolo richiesto in via principale, si deve ritenere che la condotta violenta realizzata dal ricorrente nei confronti della moglie e del figlio incida negativamente sul giudizio precludendone il rilascio, come correttamente ritenuto dalla Questura resistente.

3.1.

Si deve dire, in premessa, che dalla lettura degli atti si rileva come le parti abbiano utilizzato in modo indifferenziato il riferimento alla «carta» di soggiorno UE e al «permesso» di soggiorno, menzionando, ma non solo, l'art. 23 comma 1 bis D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30.

Firmato Da: GATTUSO MARCO Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 74720e3149418249

Si deve rilevare difatti come non sia stata depositata in atti la richiesta a suo tempo proposta in sede amministrativa (nell'agosto 2023, poche settimane dopo l'introduzione della riforma e appena pochi giorni dopo la legge di conversione) e come il provvedimento della Questura resistente rechi l'indicazione della richiesta di rilascio della «carta di soggiorno», mentre dalla lettura del ricorso la domanda avanzata in via principale dal ricorrente pare riferita al «permesso» di soggiorno ex art. 23 comma 1 bis D.L. 30/07.

A tale riguardo va ricordato come la disposizione di cui all'art. 23 comma 1 bis D.L. 30/07, introdotto dal decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito in legge 10 agosto 2023, n. 103, preveda che «*ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di famiglia, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al primo periodo, il permesso di soggiorno è rilasciato a seguito della prima richiesta avanzata o della presentazione dell'istanza di aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia. Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia di cui al presente comma è valido cinque anni, è rinnovabile alla scadenza e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro*».

Nonostante l'obliquo richiamo a tale disposizione, si deve osservare d'ufficio come nel caso di specie sia stato allegato dalla parte ricorrente l'esercizio da parte della cittadina italiana, coniuge del ricorrente, del diritto alla libera circolazione essendo stato allegato sin dal ricorso che la medesima ha trascorso, insieme al marito e ai figli, alcuni anni in Germania, sino al trasferimento in Italia, dove ha deciso «di continuare il progetto di vita intrapreso insieme trasferendosi stabilmente in Italia».

Ne consegue che nella distinzione, affermata in dottrina e ripresa anche dall'Avvocatura resistente nella comparsa di risposta, fra familiari di cittadini italiani "statici" (che non si siano mai spostati dal nostro paese) e "mobili" (che si siano trasferiti da un paese della UE all'altro), la fattispecie oggetto di causa appare inquadrabile giuridicamente nella seconda categoria. Una volta allegati i fatti costitutivi della domanda, nella specie incontestati, spetta invero al giudice la loro corretta qualificazione giuridica, con conseguente applicabilità nel caso di specie della disciplina prevista dalla direttiva 2004/38/CE e, in relazione alla disciplina nazionale, dall'art. 10 sulla Carta di soggiorno.

3.2.

In ogni caso, va pure detto che anche ad inquadrare la fattispecie nell'ambito dell'art. 23, comma 1 bis *cit.*, si deve osservare come in relazione al tema che assume maggiore rilievo in questa fattispecie concreta, relativa ai limiti relativi alla pericolosità sociale, anche al permesso di soggiorno appare applicabile, in mancanza di disposizioni di senso contrario, la disciplina prevista per la Carta di soggiorno.

Com'è stato acutamente osservato in dottrina, invero, l'intervento legislativo del 2023 è diretto a determinare il rilascio ai familiari di cittadini italiani cd. "statici" di un titolo di soggiorno non inquadrabile formalmente nel titolo di derivazione europea. La Commissione europea, difatti, aveva richiesto all'Italia di non rilasciare più ai familiari dei cittadini italiani cd. "statici" – che non avendo esercitato la libertà di circolazione non rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva 2004/38/CE - un titolo come la carta di soggiorno che consente di muoversi nell'ambito del cd. Spazio Schengen senza richiedere un visto di ingresso per entrare nel territorio dei diversi paesi. Che la riforma avesse tale unico e puntuale

Firmato Da: GATTUSO MARCO Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 74720e3149418249

scopo si evince in modo netto ed univoco dalla stessa titolazione del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69: «*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*». Il legislatore aveva, dunque, come unico obiettivo quello di assicurare che i familiari dei cittadini "statici" venissero dotati di un permesso di soggiorno distinguibile dalla carta disciplinata dalla Direttiva 2004/38/CE. Non certo quello di differenziarne il regime sotto il profilo dei presupposti di pericolosità (né degli ulteriori presupposti sostanziali o del regime giuridico conseguente).

Va pure considerata la collocazione della norma in calce alla disposizione che prevede il principio generale per cui «*le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana*» (art. 23, comma 1), senza che la nuova norma indichi alcuna ulteriore deroga a tale principio, fatto salvo che per il nome del titolo di soggiorno, non più «carta» ma «permesso» di soggiorno (con la conseguente, sopra segnalata, diversa valenza per la circolazione in ambito UE) e per alcuni elementi di minore momento. Se il Legislatore avesse inteso derogare al principio solennemente sancito al primo comma anche in relazione ai presupposti di pericolosità o d'altra natura, sicuramente lo avrebbe esplicitato.

Nonostante una tecnica legislativa per molti versi opaca, tale *ratio* dell'intervento legislativo deve illuminare l'interpretazione della norma, anche al fine di evitare una sorta di "discriminazione inversa" in danno di cittadini italiani e dei loro familiari, che evidentemente non possono subire un trattamento normativo peggiore non solo di altri cittadini italiani in assenza di qualsiasi ragionevolezza, ma, addirittura, di cittadini stranieri, pena l'illegittimità costituzionale della disposizione.

Ne consegue che una lettura ragionevole e costituzionalmente conforme della norma, tenuto conto della *ratio* esplicitata nel titolo della riforma e della sua collocazione in calce alla disposizione che dispone l'applicazione ai familiari di cittadini italiani di tutte le disposizioni del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, conduce ad applicare al "nuovo" permesso di soggiorno le medesime disposizioni della Carta di soggiorno che non siano state espressamente derogate ed in particolare quelle in materia di limiti derivanti da elementi di pericolosità sociale.

3.3.

Tutto ciò posto, com'è noto l'art. 20 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 dispone che «*il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza*».

Com'è altresì noto, il requisito *in negativo* dell'assenza di pericolosità è indispensabile anche per la concessione e/o il rinnovo del titolo di soggiorno (e non soltanto per l'allontanamento dello straniero, come sembrerebbe dal tenore letterale dell'art. 20). La Corte di cassazione ha chiarito difatti che «*sulla base di un esame sistematico del regime giuridico del diritto al soggiorno per i cittadini stranieri familiari di cittadini italiani o dell'Unione europea*» «*il quadro normativo … consente di verificare al momento dell'ingresso o nel corso dell'esercizio del diritto di soggiorno se il cittadino straniero costituisca una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, dovendosi procedere, in caso di riscontro positivo, al suo allontanamento*» sicché «*in conclusione, deve affermarsi che la verifica della pericolosità sociale del cittadino straniero costituisce una condizione ostativa del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari richiesto dal familiare straniero di cittadino italiano o dell'Unione Europea e che l'assenza di tale ostacolo può essere valutata dall'autorità competente al rilascio del titolo, ovvero al*

Firmato Da: GATTUSO MARCO Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 74720e3149418249

mantenimento di quello preesistente» (Corte di cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12071 del 17/05/2013).

Come si è detto, il menzionato art. 20 prevede dunque che sono di impedimento alla concessione della Carta di soggiorno «*motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza*».

Il terzo comma dell'art. 20 cit., prevede che «*i motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere*».

Lo stesso articolo, ai commi quarto e quinto, dispone infine che «*i provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti*»; dispone inoltre che «*nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine*».

4.

Venendo, dunque, al caso di specie, come si rileva dalla lettura del certificato del casellario giudiziale in atti, il ricorrente presenta una lunga carriera criminale.

Lo stesso è stato condannato: con decreto penale del G.I.P. del Tribunale di Bologna [redacted] alla pena di mesi 3 di detenzione – poi sostituita con la multa di € 3.420,00 – per il reato di lesione personale in concorso art. 110, 582 c.p. (commesso il 26/04/2009 in Bologna); con decreto penale del G.I.P. del Tribunale di Bologna del 28.06.2013 alla pena di mesi 3 di arresto, ammenda € 500,00 – poi sostituito l'intero arresto con l'ammenda di € 22.500,00, quindi pena estinta per decorso del tempo ex art. 173 c.p. – per il reato di porto d'armi art. 4 L. 18.04.1975 (accertato il 24.03.2013 in Bologna); con sentenza della Corte di Appello di Firenze del [redacted] alla pena della reclusione di anni 7– poi condonata in anni 3 –, pene accessorie di interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale per la durata della pena, misure di sicurezza quali espulsione dallo Stato, confisca e distruzione di quanto sequestrato per i reati di estorsione in concorso art. 56, 110, 629 comma 2 c.p. (commesso il [redacted] in Firenze) e sequestro di persona in concorso art. 110, 605 c.p. (commesso il [redacted] in Firenze); con sentenza del Tribunale in composizione monocratica di Bologna del 17.02.2015 alla pena della reclusione di mesi 4 con il beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 c.p. (con ordinanza del Tribunale in composizione monocratica di Bologna dell' 8.11.2022 beneficio poi revocato),

Firmato Da: GATTUSO MARCO Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 74720e3149418249

per il reato di lesione personale continuato artt. 81, 582 c.p. (commesso il 22.05.2010 in Bentivoglio); con sentenza del Tribunale in composizione monocratica di Bologna del 23.01.2017 alla pena della reclusione di anni 1 e mesi 5, per i reati di maltrattamenti art. 572 c.p. (commesso in Bologna dell'anno [redacted] sino al mese di giugno [redacted] e lesione personale art.582 c.p. (commesso il 22.05.2013 in Bologna); con sentenza della Corte di Appello di Bologna del 28.06.2018 – confermata la sentenza emessa in data 19.07.2017 dal Tribunale in composizione monocratica di Bologna – alla pena della reclusione di 1 e mesi 4 – con decreto del Procuratore Della Repubblica presso il Tribunale di Bologna del 28.05.2019 disposta la sospensione dell'esecuzione della pena art. 656 comma 5 c.p.p. – L. 165/1998 -, per il reato di maltrattamenti art 572 comma 1 c.p. (commesso in epoca anteriore e prossima al 3.11.2016 in Bologna); con provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna del 12.05.2021, è stato disposto il cumulo delle pene inflitte con i provvedimenti del 23.01.2017 del Tribunale in composizione monocratica di Bologna e del 28.06.2018 della Corte di Appello di Bologna, alla pena della reclusione di anni 2, mesi 2, giorni 22; con provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna del 27.06.2022, è stato disposto il cumulo delle pene inflitte con i provvedimenti del [redacted] del Tribunale in composizione monocratica di Bologna, del 23.01.2017 del Tribunale in composizione monocratica di Bologna, del 28.06.2018 della Corte di Appello di Bologna, alla pena della reclusione di anni 2, mesi 6, giorni 22.

La commissione di tali delitti, tuttavia, non ha impedito in passato il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari. Il rilascio di un titolo di maggiore rilevanza, la Carta di soggiorno (o permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 23, comma 1 bis cit.), è stato invece negato dalla Questura resistente in ragione di un ulteriore, gravissimo, episodio. Di tale ulteriore condotta ha tenuto conto la Questura resistente, dandone ampiamente atto nel provvedimento impugnato, e tale condotta risulta oggi accertata con sentenza passata in giudicato.

È invero pacifico che il ricorrente sia stato riconosciuto colpevole del reato di maltrattamento ex art. 572 c.p. commesso dal 2016 all'aprile 2024 ai danni della coniuge e del figlio, in forza di sentenza emessa dal Tribunale di Bologna il 23 ottobre 2024 che lp ha condannato per alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, ridotti con sentenza della Corte di Appello di Bologna emessa in data 10 giugno 2025 ad anni due e mesi sei di reclusione, pena sostituita con detenzione domiciliare. Si legge nella sentenza depositata in atti che «*con condotte reiterate e perduranti poneva in essere condotte maltrattanti consistite in violenze psicologiche, fisiche nonché minacce nei confronti della moglie* [redacted] *ed il figlio* [redacted] *in particolare abusava di sostanze alcoliche che lo rendevano particolarmente violento sfogandosi nei confronti dei familiari, pertanto in un'occasione picchiava con una mazza da baseball il figlio Besart che aveva cercato di difendere la madre; in svariate occasioni brandiva coltelli da cucina minacciando di ammazzarli; creava un clima di paura in casa tano che il figlio sviluppava una malattia psicosomatica fino alla sera del 20 aprile quando, a seguito di una lite, picchiava la donna tenendola per la testa nonché cercava di colpire con una scala il figlio corso in aiuto della madre*».

Appare dunque manifesto che il comportamento penalmente rilevante posto in essere dal ricorrente sia di particolare gravità e allarme sociale, risultando ulteriormente aggravato dalla circostanza che i fatti delittuosi sono stati commessi in ambito familiare, ai danni della moglie, soggetto sicuramente vulnerabile.

Firmato Da: GATTUSO MARCO Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 7472e3149418249

La commissione di reati quali quelli previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale, aggravati dalla loro consumazione in ambito familiare, è stata qualificata dal legislatore come di particolare gravità. In tal senso, l'articolo 18-bis del D.Lgs. 286/1998, introdotto dalla Legge n. 119/2013, prevede l'ostatività al mantenimento del titolo di soggiorno per gli stranieri condannati per tali delitti. Inoltre, la Legge n. 69/2019 (cd. "*codice rosso*") ha apportato modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, rafforzando le misure di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, introducendo un percorso procedimentale preferenziale per tali reati.

Pur dovendosi escludere in modo netto qualsiasi automatismo, dalla lettura degli atti emergono dunque evidenti indici che inducono ad assumere la pericolosità sociale del ricorrente. Come rilevato dalla S.C., «*in tema di immigrazione, costituisce una condizione ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno, richiesto per motivi familiari, la verifica della pericolosità sociale - intesa come pericolosità non solo per l'ordine pubblico, ma anche solo per la sicurezza pubblica - del familiare straniero di cittadino italiano o dell'Unione europea e, pertanto, la sua sussistenza deve essere valutata dall'autorità competente al rilascio o al rinnovo del titolo, in conformità con l'art. 20 del d.lgs. n. 30 del 2007, in forza del quale la "pericolosità sociale" costituisce, conformemente alla direttiva 2004/38/CEE, una limitazione al mantenimento del diritto di soggiorno*» (Corte di cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 17289 del 2019). Nell'attuale quadro normativo, deve escludersi qualsiasi automatismo tanto in caso di procedimenti penali pendenti quanto in caso di condanna con sentenza passata in giudicato, essendo rimesso all'attenta valutazione dell'Autorità amministrativa e quindi del giudice il bilanciamento fra le esigenze di tutela dell'unità familiare cui il cittadino del paese non aderente all'Unione partecipa e le esigenze di protezione dell'ordine e della sicurezza pubblici. Fra i delitti richiamati dal terzo comma dell'art. 20 cit., in quanto possono dare luogo a un giudizio fondato su motivi imperativi di pubblica sicurezza, rientrano tuttavia sicuramente quelli commessi dal ricorrente, apparendo di particolare allarme che gli stessi siano rivolti contro la persona. La circostanza che la Corte d'appello abbia concesso la detenzione domiciliare non appare dirimente, atteso che un giudizio prognostico favorevole ai fini che qui rilevano potrà essere espresso soltanto all'esito della detta misura alternativa, ove emerga in modo incontrovertibile che il ricorrente abbia modificato radicalmente il pregresso stile di vita. Anche la circostanza che i familiari del ricorrente abbiano formulato giudizi lusinghieri sulla sua volontà riabilitativa, se appaiono – come si vedrà - di sicuro rilievo per la concessione di un permesso di soggiorno di minore momento, il quale richiede un giudizio di pericolosità meno rigoroso, non appaiono dirimenti al fine del riconoscimento della richiesta Carta di soggiorno, la quale presuppone una radicale carenza di profili di pericolo per l'incolumità delle persone, in particolare dei familiari.

La concessione dell'ampio titolo di soggiorno richiesto richiede invero l'assenza di «*comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica*» e «*che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza*».

Nel caso di specie, dato atto che la disposizione citata impone una valutazione che abbia riguardo alla condotta attuale del ricorrente, tale da motivare un giudizio prognostico in ordine alla sua pericolosità effettiva e in concreto, non emergono dunque elementi specifici che inducano a formulare con sicurezza un giudizio prognostico favorevole, sicché dev'essere rigettata la richiesta di rilascio della carta di soggiorno per motivi familiari.

5.

Firmato Da: GATTUSO MARCO Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 74720e3149418249

A riguardo della richiesta del ricorrente, svolta in via subordinata, di concessione della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 386, si deve osservare quanto segue.

5.1.

Va osservato preliminarmente come nel 2020 il legislatore sia intervenuto riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, prevedendo che «*non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine*».

Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «*protezione speciale*».

Infine, differentemente da quanto disposto in seguito al d.l. 113/2018, col d.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (*Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare*), entrato in vigore l'11 marzo 2023 e convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che «*per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente*».

Nel caso di specie è pacifico che la domanda sia stata presentata dal richiedente asilo dopo l'11 marzo 2023, esattamente nell'agosto 2023 come si evince dal provvedimento qui impugnato, sicché si deve applicare il nuovo quadro normativo.

5.2.

Dovendosi applicare, dunque, l'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 nella formulazione attuale, va osservato quanto segue.

La novella del 2023 non ha inciso sul disposto di cui all'art. 19 co. 1 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 né sulla fattispecie prevista dal successivo co. 1.1 primo e secondo periodo, limitandosi ad abrogare i periodi terzo e quarto del medesimo co. 1.1 art. 19 cit..

La disciplina attuale di cui all'art. 19 cit. contempla, dunque, che «*non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora*

Firmato Da: GATTUSO MARCO Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 74720e3149418249

ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani».

L'abrogazione della seconda e terza parte dell'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 ha ricondotto il quadro normativo, sostanzialmente, all'epoca precedente alla modifica del 2020, sicché appare sicuramente valida l'interpretazione giurisprudenziale, in particolare della Corte di cassazione, avente ad oggetto la protezione speciale o complementare, maturata in epoca anteriore al 2020.

È invero noto come la giurisprudenza di legittimità abbia elaborato negli anni solidi criteri diretti a dare applicazione al diritto d'asilo previsto dall'art. 10, terzo comma della Costituzione e agli obblighi internazionali assunti con la ratifica di numerose Convenzioni internazionali.

Il carattere evidentemente vincolante della Costituzione e delle Convenzioni non è in discussione, mentre il richiamo agli stessi da parte dell'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 (il quale richiama come visto «*gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6*», il quale a sua volta evidenzia il necessario «*rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*») impone di assumere che quando sia in gioco un divieto di allontanamento o espulsione imposto dagli obblighi costituzionali o internazionali si debba dare luogo ad un permesso di soggiorno per protezione speciale.

Con riguardo *al quadro normativo antecedente alla riforma del 2020*, le Sezioni unite, sul solco delle pronunce che hanno aperto ad un giudizio di comparazione attenuata (in particolare Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019 e la fondamentale Sez. 1 -, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, per cui «*il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale*») e superando, dunque, le pregresse «*oscillazioni interpretative registratesi nella giurisprudenza*», di legittimità e di merito, hanno inteso «*definire più precisamente i contorni della comparazione che il giudice è chiamato a compiere, davanti ad una domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari, tra la situazione che il richiedente lascerebbe in Italia e quella che egli troverebbe nel suo Paese di origine*», chiarendo la necessità di valorizzare il criterio del «*diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisito di una "vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.*» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021).

A tale riguardo le Sezioni Unite hanno quindi osservato che «*in base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia; qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno*» (sent. n. 24413/2021 *cit.*).

Firmato Da: GATTUSO MARCO Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 74720e3149418249

Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è dunque necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della Costituzione.

Dunque, nel regime precedente alla riforma dell'art. 19 avvenuta nel 2020 (e dell'art. 5, comma 6 D.lgs 286/98, cui sono state aggiunte le parole «*fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*», locuzione rimasta anche dopo il marzo 2023), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali.

A tale riguardo le Sezioni unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, «*se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno*», sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed «*in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali (...) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore*» (sent. n. 24413/2021, *cit.*).

5.3.

Così delineati i principi desumibili dal quadro normativo applicabile *ratione temporis* e venendo al caso di specie, si deve osservare come negli ormai trent'anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali.

L'inserimento nel contesto italiano è confermato anche da una buona conoscenza della lingua (cfr. verbale di udienza). Il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio l'inserimento lavorativo e un'autosufficienza economica tale da permettergli di contribuire al mantenimento della propria famiglia (cfr. verbale di udienza, dove tutti i figli dichiarano che il padre dà denaro per aiutare loro o la moglie). Il ricorrente vive dagli anni '90 in Italia e attualmente risiede da un cugino a [redacted] (Bologna), come riferito innanzi a questo Giudice. In Italia come visto si trova la famiglia, formata da sua moglie (cittadina naturalizzata italiana, giunta in Italia con il ricorrente) e dai suoi figli, due delle quali nate a Bologna e da numerosi nipoti, alcuni dei quali cittadini italiani. Sono proprio i figli del ricorrente a dare atto del cambiamento del padre e del buon rapporto con lo stesso.

Dalla documentazione emerge anche che la moglie del ricorrente è stata riconosciuta invalida al 90% con riduzione permanente della capacità lavorativa, in considerazione delle diverse patologie di cui è affetta (cfr. verbale di accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, dal quale risulta tra le altre malattie la leucemia mieloide cronica e la malattia di Crohn, per la quale ha subito un intervento). Dalla lettura del verbale

Firmato Da: GATTUSO MARCO Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello AT e Serial#: 74720e3149418249

di udienza emerge con chiarezza il ruolo centrale che il ricorrente svolge nella vita della moglie (cfr. verbale di udienza, dove la moglie ha dichiarato: «*ADR manda i soldi per i figli e paga la casa; ADR io sono disabile e senza questo aiuto non riuscirei; ADR lui mi dà 800-900 euro al mese*»).

A fronte di tali circostanze, non può ritenersi che nella specie l'espulsione si renda necessaria «*per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica*». Nonostante l'indubbia carriera criminale e la gravità dell'ultimo delitto maturato in ambito familiare, va dato atto che le relazioni sanitarie acquisite (cfr. documentazione medica; certificato SERDT) attestano che il ricorrente ha intrapreso un percorso di riabilitazione nel 2024, concordando il ricovero di un mese in una clinica volto alla disintossicazione (cfr. certificazione programma terapeutico 2025 emesso dal Dipartimento salute mentale e dipendenze patologiche UOC SerDP). Il ricorrente, come dallo stesso riferito in udienza sta attualmente assumendo terapia farmacologica, effettuando controlli tossicologici settimanali (cfr. verbale di udienza). Anche i figli hanno attestato uno sforzo evidente del ricorrente al fine di riprendere i legami e di superare i problemi che lo hanno condotto a delinquere (cfr. verbale di udienza, dove si legge che [redacted] ha dichiarato: «*i rapporti con mio padre sono buoni,*; che [redacted] ha dichiarato: «*so che mio padre aiuta mia mamma, dà credo 600-700 euro al mese dipenda da quante ore lavora; ADR io sono la figlia maggiore, e lo vedo completamente cambiato da quando ha fatto il ricovero, dà una mano a tutti, è un'altra persona*»; che [redacted] ha dichiarato: «*mio padre è tornato il bravo papà di una volta; è sempre stato bravo ma con l'alcolismo c'erano stati problemi ma non con me, con me non ha mai avuto problemi, ma adesso è tornato il bravo papà di una volta*»; che [redacted] ha dichiarato: «*non vedo mio padre perché ha un divieto di avvicinamento; io ero in casa con mia madre e quindi lui non può avvicinarsi, può vedere invece le mie sorelle,* ADR *lui manda i soldi tramite le mie sorelle; manda fra 600-1000 euro al mese, dipende da quante ore lavora, da questo punto di vista non ci ha fatto mai mancare nulla; ci tengo ad aggiungere che mi padre è cambiato moltissimo, sono felicissimo di questo*»). Va infine ricordato che l'ordinamento prevede strumenti di controllo e tutela: qualora in futuro dovessero emergere nuove condotte lesive, sarà sempre possibile procedere alla revoca del permesso di soggiorno, garantendo così un costante bilanciamento tra le esigenze di sicurezza pubblica e il rispetto dei diritti individuali.

La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili. In conclusione, in ottemperanza del rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano di cui all'art. 5 co. 6 TUI e art. 8 CEDU, sussistono i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

6.

La domanda del permesso per cure mediche lo stesso resta assorbita dalla concessione del permesso di protezione speciale.

7.

Circa l'istanza presentata dal difensore sulla correzione delle generalità del ricorrente dichiarato erroneamente nel ricorso introduttivo, rilevato che si è trattato di un errore

Firmato Da: GATTUSO MARCO Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 74720e3149418249

materiale e vista la documentazione a sostegno, deve provvedersi alla correzione in tal senso, sicché laddove è indicato, come nome [redacted] deve leggersi intendersi [redacted]

8.

Attesa la soccombenza reciproca sussistono i presupposti dell'integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

Ogni ulteriore domanda respinta,

RIGETTA la domanda di carta o di permesso di soggiorno per motivi di famiglia;

RICONOSCE al ricorrente [redacted] il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 e DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale;

DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 3 ottobre 2025.

Il Presidente est.

Marco Gattuso

Firmato Da: GATTUSO MARCO Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 74720e3149418249